



F.I.B.I.S.

## FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 19.05.2017 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte della direzione di gara, referto relativo alla gara "5^ PROVA B.T.P. 2016-2017 "SANT'ANTONINO DI SUSÀ" (TO)" svoltasi presso "C.S.B. THE CANNIBAL A.S.D." dal 06 al 15 maggio 2017;
- nel predetto referto, la direzione di gara, dopo avere dettagliatamente esposto i fatti di gara, riferiva che durante la fase della premiazione, mentre erano presenti tutti i giocatori interessati, non era presente il giocatore SAGNELLA Pier Luigi, nonostante avvertito dell'obbligatorietà della presenza alle premiazioni;

Considerato che:

- l'art. 67, c.1) Regolamento di Giustizia Fibis prevede che *"Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale"*;
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione,

*“della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico”;*

- i comportamenti denunciati dal direttore di gara di per sé violativi del principio generale sancito dall'art. 1, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S..

- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

\*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata “5^ PROVA B.T.P. 2016-2017 “SANT'ANTONINO DI SUSA” (TO)” svoltesi presso “C.S.B. THE CANNIBAL A.S.D.” dal 06 al 15 maggio 2017, riportate dalla direzione di gara nel relativo referto, denunciano un comportamento non tollerabile da parte di un giocatore che dovrebbe ben conoscere i regolamenti federali.

Sono da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dall'atleta SAGNELLA Pier Luigi.

V'è d'aggiungere che l'atleta SAGNELLA Pier Luigi veniva chiamato dal referente federale S. GIBERTONI.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte del Sig. SAGNELLA Pier Luigi nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il sig. SAGNELLA Pier Luigi ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della*

*rettezza sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*.

**P.Q.M.**

Visto il combinato disposto degli artt. 1, 21, 22, 30 del Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il sig. SAGNELLA Pier Luigi al pagamento dell'ammenda di € 50,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.;

Comunica che ai sensi dell'art. 22 Reg. Giustizia il mancato pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta la sospensione del sig. SAGNELLA Pier Luigi da ogni attività federale per un periodo di giorni 15. Il definitivo mancato pagamento della suddetta sanzione comporta la sospensione del sig. SAGNELLA Pier Luigi da ogni attività federale per un periodo di anni uno.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla data di pubblicazione della deliberazione sul sito federale e della relativa motivazione emessa dall'organo di giustizia di primo grado.

Invita, pertanto, la F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Regionale e Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato SAGNELLA Pier Luigi ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 06 luglio 2017

Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

